

*Azioni per il rafforzamento della capacità amministrativa
degli Sportelli Unici per le Attività Produttive e per la formazione degli stakeholder
CUP: J13D21006250002*

Webinar
L'autorizzazione unica ambientale (AUA)

Il procedimento di AUA. L'ambito di applicazione e i casi di esclusione. Il riparto delle competenze: ruolo del SUAP e dell'Autorità competente

a cura di Riccardo Roccasalva

1° febbraio 2022

Alcune definizioni

- **Soggetti competenti in materia ambientale (SCA):** le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che intervengono nei procedimenti dei titoli sostituiti dall'AUA secondo le discipline nazionali e regionali di settore
- **Sportello Unico Attività Produttive (SUAP):** unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una **risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni**, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del D.P.R. 160/2010. **Il SUAP dovrà garantire un efficace coordinamento dei soggetti coinvolti nel procedimento**
- **Gestore: persona fisica o giuridica** che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art.2, co.1, lett. d) del Regolamento)

L'AUA

La normativa nazionale di riferimento

- **D.L. n. 5/2012**, convertito con modificazioni dalla **legge n. 35/2012**, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» (*c.d. Semplifica Italia*)

L'art. 23 del D.L. ha autorizzato il Governo ad emanare un regolamento volto a disciplinare l'Autorizzazione Unica Ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

- a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica e autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale
- b) l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente
- c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese

L'AUA

La normativa nazionale di riferimento

Che cos'è l'Autorizzazione Unica Ambientale: è il provvedimento autorizzativo rilasciato dal SUAP, che sostituisce sette atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legge in materia ambientale, che prima l'impresa doveva richiedere separatamente ad Enti diversi, in virtù delle specifiche normative ambientali.

VANTAGGI

- minori costi organizzativi per le imprese, che dovranno formulare una sola richiesta, per via telematica, ad un interlocutore unico (l'AUA è rilasciata da un unico ente, il SUAP)
- durata dell'autorizzazione di quindici anni a partire dalla data di rilascio, superiore a quella ottenibile richiedendo singolarmente le autorizzazioni
- non comporta l'introduzione di maggiori oneri alle imprese

L'AUA

La normativa nazionale di riferimento

- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
- Il D.P.R. 59/2013 disciplina **il campo di applicazione e la procedura dell'Autorizzazione Unica Ambientale**
- La **finalità** perseguita dal regolamento è la **semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi** previsti dalla vigente normativa ambientale, garantendo comunque la **massima tutela dell'ambiente**
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Circolare 7 novembre 2013 Prot. 0049801: Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'AUA nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59

L'AUA

La normativa nazionale di riferimento

- Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica dell'8.5.2015: adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di AUA, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.P.R. n. 59/2013

Alle Regioni spetta il compito di adeguare i contenuti del modello adottato in relazione alle normative regionali di settore

- D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge n. 124/2015

Titolo II - Disposizioni di coordinamento con le discipline settoriali della conferenza di servizi. Art. 4: Modifiche alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale

L'AUA

La normativa regionale di riferimento

- [Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 5/R](#) «Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale»

Ciascun SUAP può optare per l'implementazione diretta di un proprio servizio di compilazione guidata, oppure avvalersi del servizio digitale regionale reso disponibile sul [portale regionale Sistemapiemonte](#)

Ciascun SUAP dovrà fornire le relative istruzioni sul proprio portale indicando la modalità prescelta e indirizzando il richiedente ai rispettivi servizi telematici di presentazione delle istanze. Pertanto il gestore che intende presentare una domanda di AUA deve accedere al sito del SUAP competente e seguire le indicazioni fornite dal medesimo.

Ove il SUAP non avesse provveduto ad allestire il proprio servizio per la presentazione dell'AUA o a garantire l'informazione necessaria, la domanda può essere presentata attraverso il servizio digitale regionale

L'AUA

La normativa regionale di riferimento

- **Regolamento regionale n. 7 del 30 maggio 2016** *«Oneri istruttori per la richiesta di autorizzazione unica ambientale e ulteriori disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di autorizzazione unica ambientale (Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)»*

Art. 3 - Determinazione degli oneri istruttori: sono determinati, nel rispetto del principio di non eccedenza previsto dall'art.8 del D.P.R. 59/2013, tramite un apposito accordo stipulato nell'ambito della Conferenza regionale dell'ambiente di cui all'art. 13 della L.R. n. 7/2012

Art. 4 - Scarichi di acque reflue urbane. Disposizioni in materia di: scarico proveniente dall'impianto di depurazione delle acque reflue urbane; scarichi di acque reflue urbane derivanti da reti di rilevante estensione; scarico dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane autorizzato nell'ambito di un'AIA

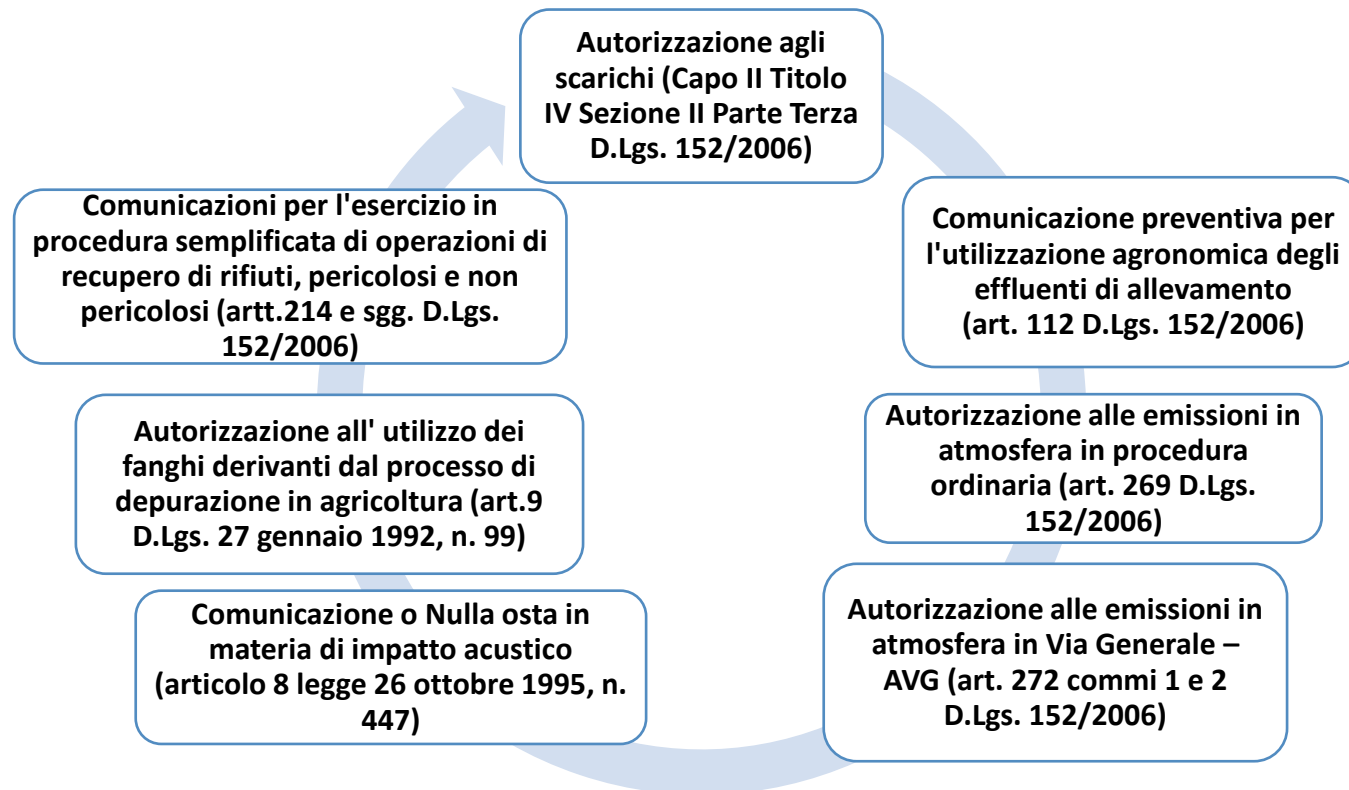
L'AUA

La normativa regionale di riferimento

- **Regolamento regionale n. 7 del 30 maggio 2016** *«Oneri istruttori per la richiesta di autorizzazione unica ambientale e ulteriori disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di autorizzazione unica ambientale (Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)»*

Art. 6 - Raccordo tra autorizzazione unica ambientale e procedimenti unici. I titoli abilitativi di cui all'art. 3 del D.P.R. 59/2013 relativi a progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di VIA o al procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'**energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili** nel mercato interno dell'elettricità) sono rilasciati con gli effetti dell'autorizzazione unica ambientale nell'ambito dei suddetti procedimenti

I **gestori degli impianti** presentano domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di **almeno uno** dei seguenti titoli abilitativi ambientali:



I titoli abilitativi ambientali

Art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2013	Titolo abilitativo
Lettera a)	Scarico in pubblica fognatura, in corpo idrico superficiale e suolo
Lettera b)	Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (art. 112 D.Lgs. 152/2006)
Lettera c)	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (art.269 D.Lgs. 152/2006)
Lettera d)	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale (art. 272 D.Lgs. 152/2006)
Lettera e)	Comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8 legge 447/1995)
Lettera f)	Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura (art. 9 D.Lgs. 99/1992)
Lettera g)	Comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di recupero di rifiuti (articoli 214 e seguenti D.Lgs. 152/2006)

AMBITO DI APPLICAZIONE E CASI DI ESCLUSIONE

Ambito di applicazione

L'art. 1 del Regolamento stabilisce i criteri per l'assoggettamento di un'impresa o di un impianto al procedimento di AUA (...*categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, [...] nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale*)

La Circolare esplicativa del Ministero Ambiente, prot. 49801/GAB del 7.11.2013, ha chiarito che l'AUA si applica a tutte le imprese i cui impianti non sono soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), *indipendentemente dalla loro dimensione (piccole, medie o grandi) e che hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli autorizzativi di cui all'art. 3 comma 1 del Regolamento*

Tra i destinatari del procedimento AUA *figurano non solo le piccole e medie imprese ma anche le grandi imprese i cui impianti non sono soggetti al regime dell'AIA*

Dubbi interpretativi

Sono soggetti ad AUA anche gli *impianti destinati ad attività di pubblico servizio*, gestiti da Enti pubblici (es. impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ospedali, isole ecologiche, impianti di cremazione, depositi di automezzi di società di trasporto pubblico, etc.), purché occorra l'acquisizione di almeno uno dei titoli abilitativi di cui all'art. 3 co. 1 del D.P.R. 59/2013?

AMBITO DI APPLICAZIONE E CASI DI ESCLUSIONE

Esclusioni

Sono esclusi dall'applicazione del D.P.R. 59/2013:

1. **gli impianti soggetti ad AIA** (impianti di cui all'allegato VIII del D.Lgs. 152/2006)
2. **i progetti sottoposti a VIA** laddove la normativa statale o regionale disponga che tale valutazione comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale ai sensi dell'art. 26, c. 4, d.lgs. n. 152/2006 (art. 1, c. 2, d.P.R. n. 59/2013). Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'art. 20 (screening) del Codice dell'Ambiente, l'AUA può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti
3. **gli impianti la cui autorizzazione sia regolamentata da un procedimento che si caratterizza per specialità ed unicità** (comprende al proprio interno tutti gli atti autorizzatori o abilitativi per l'autorizzazione e l'esercizio dell'impianto), come i seguenti:

AMBITO DI APPLICAZIONE E CASI DI ESCLUSIONE

Esclusioni

- a) procedimento autorizzativo unico per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sia nuovi sia allo scadere di un titolo (scarico, emissioni, etc.) di un impianto già in possesso di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208
- b) procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, nonché impianti cogenerativi ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 115/2008
- c) autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- d) impianti di cui all'art. 2 comma 4 del D.P.R. 160/2010

Per il gestore di un impianto è facoltativa o obbligatoria la richiesta di AUA al posto dei singoli titoli abilitativi?

Obbligatorietà dell'AUA

L'effetto "sostitutivo" ricollegato dall'ordinamento al rilascio dell'AUA rispetto ai titoli abilitativi ricompresi nel suo ambito (l'articolo 23, comma 1, lett. a) del d.l. n. 5/2012 dispone: "*a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale*"), rende obbligatoria la sua richiesta, pena la frustrazione delle finalità di semplificazione dell'intervento regolatorio in esame, consistente nella riduzione, in favore degli operatori (privati e pubblici) degli oneri burocratici connessi alla gestione dell'attività di impresa.

La regola generale dell'art. 3, co. 1 (obbligo di fare richiesta dell'AUA ogniqualvolta l'impianto debba ottenere il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento di quantomeno uno tra i titoli abilitativi in elenco) prevede due eccezioni:

- l'art. 3 comma 3, secondo cui il gestore può decidere di non avvalersi dell'AUA ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni
- l'art. 7 comma 1, secondo cui il gestore può decidere l'adesione alle autorizzazioni generali alle emissioni, anche nel caso in cui l'impianto sia assoggettato ad altre autorizzazioni ricomprese nell'AUA

Per il gestore di un impianto è facoltativa o obbligatoria la richiesta di AUA al posto dei singoli titoli abilitativi?

Obbligatorietà dell'AUA

L'art.10 comma 2 del D.P.R. 59/2013 va interpretato nel senso che la richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'art. 3 comma 1, salvo che ricorra una delle due citate deroghe

In tale contesto, è utile precisare che il verbo servile (*può*) utilizzato dall'articolo 10, comma 2, d.P.R. 59/2013 (secondo cui “*l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito*”), lungi dal prescrivere la facoltatività dei passaggi procedurali in cui si articola il nuovo provvedimento autorizzatorio unico, sta piuttosto ad indicare il discrimine temporale a partire dal quale deve ritenersi vigente il nuovo regime.

Pertanto, l'articolo 10, comma 2, si interpreta nel senso che la richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3, comma 1, del regolamento salvo che ricorra una delle due citate deroghe.

Obbligatorietà dell'AUA

L'AUA va **OBBLIGATORIAMENTE RICHIESTA** dal gestore dell'impianto/attività nei seguenti casi:

- ❑ nuovo stabilimento/attività/impianto prima della costruzione e del successivo esercizio, o in caso di trasferimento, fatte salve le due eccezioni (art. 3 comma 3; art. 7 comma 1)
- ❑ stabilimento/attività/impianto esistente (al 13 giugno 2013):
 - allo scadere di uno dei seguenti titoli previsti dall'art. 3 del d.P.R. 59/2013:
 - Autorizzazione agli scarichi di cui alla lettera a)
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla lett. c)
 - Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di cui alla lett. f)
 - quando viene a scadere una comunicazione e l'attività sia soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio; (si tratta di un caso non ricadente nelle citate eccezioni)

Il caso dell'impianto soggetto cumulativamente a comunicazioni e ad ^a autorizzazioni di settore non ricade in alcuna delle citate eccezioni. Non è corretto, dunque, ritenere che, in tali casi, alla scadenza della prima comunicazione, non sia obbligatorio presentare istanza di AUA e che l'interessato abbia la facoltà di richiedere il rinnovo della sola comunicazione scaduta.

AMBITO DI APPLICAZIONE E CASI DI ESCLUSIONE

Il gestore **ha la facoltà, e non l'obbligo**, di chiedere il rilascio dell'AUA nei casi seguenti:

- ❑ **alla scadenza di un'autorizzazione di carattere generale (art. 272 del D.Lgs. 152/2006) e l'attività sia soggetta anche ad altri titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, ancora efficaci e vigenti (cfr. Circolare 7 novembre 2013, n. 49801 del Ministero dell'Ambiente)**

L'art. 7 comma 1 prevede che *è fatta salva la facoltà del gestore di aderire tramite SUAP all'autorizzazione di carattere generale (art. 272, c. 2, d.lgs. n. 152/2006)*. Il SUAP trasmette per via telematica l'adesione all'autorità competente. Quindi il gestore può presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale tramite il SUAP non solo quando l'attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, ma anche quando l'attività è parimenti soggetta ad altre autorizzazioni di settore sostituite dall'AUA

- ❑ **quando l'attività sia soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale**

Dal combinato disposto dei cc. 1 e 3 dell'art. 3 si desume che il gestore possa decidere di non avvalersi dell'AUA anche ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazioni nonché alle autorizzazioni generali alle emissioni

Art. 3 comma 2: le Regioni possono estendere l'ambito di applicazione dell'AUA, individuando ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione che in essa possano essere compresi

AMBITO DI APPLICAZIONE E CASI DI ESCLUSIONE

TERMINE ENTRO CUI VA PRESENTATA LA PRIMA DOMANDA DI AUA

La prima domanda di AUA deve essere presentata nel termine indicato dalle norme di settore oppure alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito (art. 10 comma 2)?

L'articolo 10 comma 2 non offre precise indicazioni, facendo semplicemente riferimento alla "scadenza del primo titolo abilitativo"; non indica un apposito termine, lascia aperto il problema della continuazione delle attività in caso di mancata risposta prima della data di scadenza

Le norme che disciplinano le autorizzazioni di settore prevedono invece tale continuazione in caso di presentazione della domanda di rinnovo entro certi termini specifici

Appare pertanto utile, oltre che necessitato dall'analisi ermeneutica, rispettare i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza, per beneficiare della possibilità di continuare l'attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell'AUA.

PROCEDURA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di 160/2010AUA deve essere presentata dal gestore dell'impianto/attività al SUAP del Comune competente per via telematica secondo le modalità previste dall'art. 5 dell'Allegato tecnico al D.P.R.

- Il modello unico AUA con i relativi allegati che lo compongono devono essere in formato PDF/A e trasmessi digitalmente («pdf.p7m»)
- Sono validi anche altri formati di firma digitale legalmente riconosciuti
- I file che compongono la pratica devono essere ricompresi in un unico file compresso, formato "ZIP"

Nel rispetto degli obblighi di trasparenza, **il SUAP mette a disposizione del gestore tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull'iter relativo alla procedura dell'AUA** (i riferimenti dell'art. 4, comma 8, d.P.R. n. 59/2013 vanno aggiornati alla luce del d.lgs. n. 33/2013)

PROCEDURA

RICEVUTA LA DOMANDA il SUAP procede alla **VERIFICA FORMALE** per dichiarare procedibile l'istanza, provvedendo a verificare:

VERIFICA
FORMALE
DELLA
DOMANDA
DA PARTE
DEL SUAP

- che i file siano nel formato PDF/A e firmati digitalmente
- che la documentazione tecnica sia:
 - ☐ timbrata, firmata su supporto cartaceo dal tecnico abilitato e scansionata, purché sia allegato anche il documento di riconoscimento del tecnico
 - ☐ firmata digitalmente dal tecnico abilitato
- che sia presente la documentazione richiesta relativa ai singoli procedimenti sostituiti dall'AUA
- che i modelli e gli allegati siano debitamente compilati
- che sia presente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal richiedente
- che sia avvenuto il pagamento dei diritti di istruttoria previsti a favore dei singoli Enti competenti
- che sia stato assolta l'imposta di bollo con PagoPA, in forma virtuale ovvero secondo le modalità previste dall'art. 3 del D.M. 1° novembre 2011. Agenzia delle Entrate: **i pareri sono esenti dall'imposta di bollo**, trattandosi di atti istruttori non aventi rilevanza esterna

PROCEDURA

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- ✓ Verificata la completezza formale della domanda, il Responsabile del SUAP comunica **l'avvio del procedimento** al richiedente
- ✓ La comunicazione dell'avvio del procedimento è unica e di competenza esclusiva del SUAP, e deve contenere le informazioni previste dall'art. 8 della legge 241/90

Art. 8 - contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio, il domicilio digitale dell'amministrazione e la persona responsabile del procedimento;
- c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;
- d-bis) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d)

PROCEDURA

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI

- ✓ Il D.P.R. 59/2013 prevede che, a seguito di verifica formale, le integrazioni documentali possano essere richieste entro i 30 giorni (presentazione nei successivi 30 giorni, fatta salva richiesta di proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare)
- ✓ Quanto sopra trova però applicazione nei soli casi in cui non si proceda in conferenza di servizi
- ✓ CHIARIMENTO: In caso di Conferenza di servizi vedi FAQ n.51, pubblicata dal Dip.to della Funzione Pubblica: *La disciplina della conferenza di servizi si coordina con l'art. 4 del d.P.R. n. 59 del 2013 in virtù del rinvio espresso all'art. 7 del d.P.R. n. 160 del 2010, per cui il termine di 30 giorni, previsto dal comma 5 dell'art. 4 per l'integrazione documentale, può ritenersi superato dal termine indicato dagli articoli 14 e ss della legge n. 241 del 1990, che è di 15 giorni*

PROCEDURA

Trasmissione telematica della domanda e degli allegati

A seguito di **esito positivo della verifica formale** della pratica, il SUAP provvede a trasmettere telematicamente la pratica **all'Autorità competente** e ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA)

L'Autorità competente, riscontrata la necessità di perfezionare la documentazione presentata, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al SUAP, lo comunica a quest'ultimo ufficio

Trascorsi i 30 giorni **l'istanza si intende correttamente presentata**

Il richiedente è tenuto a perfezionare la documentazione nei termini assegnati. In caso contrario il SUAP chiude il procedimento e archivia l'istanza, dandone comunicazione all'Autorità competente e agli SCA

Modalità di trasmissione

- ✓ I Comuni in delega o convenzionati con la Camera di Commercio si avvalgono, per la trasmissione, delle funzionalità informatiche presenti sulla piattaforma camerale
- ✓ I Comuni che si avvalgono della piattaforma regionale utilizzano le funzionalità della stessa
- ✓ Dalla nota di trasmissione devono evincersi chiaramente gli estremi di ricezione dell'istanza (data e prot. di ingresso al SUAP)

IMPROCEDIBILITÀ, INAMMISSIBILITÀ E IRRICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA

IMPROCEDIBILITÀ

Presenza di una ragione ostativa all'avvio del procedimento, causata dall'omissione di un'attività esterna o di un'azione obbligatoria richiesta dalla legge.

Nella fattispecie, è improcedibile la domanda di AUA:

nei casi in cui si sia proceduto alla verifica di assoggettabilità cui all'articolo 20 del D.Lgs. 152/2006, e l'ente competente a tale verifica non abbia ancora valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti;

quando sia richiesta la Verifica d'Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui all'art. 5 comma 3 del D.P.R. 357/1997

IRRICEVIBILITÀ

Domanda incompleta dal punto di vista formale, essa si intende irricevibile. (Es. completa illeggibilità di un documento, mancanza dell'istanza ovvero degli allegati obbligatori, messaggio proveniente da posta elettronica non certificata, assenza di firma digitale, documenti allegati non salvati nei formati ammessi, mancata utilizzazione della modulistica in uso, invio di modulistica priva di alcune pagine o non debitamente compilata, assenza di "Liberatoria del Committente"

Mancato invio del documento di identità personale del committente sottoscrittore della Liberatoria).

Il Responsabile del SUAP, in questo caso, ne dà comunicazione al richiedente, specificando gli elementi mancanti. Nella comunicazione il responsabile darà atto altresì che l'irricevibilità della domanda non consente l'avvio del procedimento amministrativo, e che pertanto occorre presentare una nuova domanda di AUA.

INAMMISSIBILITÀ

Si verifica in caso di carenza di interesse ad agire o di qualificazione giuridica in capo all'istante. Ad esempio, è inammissibile la domanda di AUA presentata per un impianto assoggettato ad AIA.

Casistica dei procedimenti AUA

PROCEDIMENTI AUA

Si delineano diversi casi a seconda della tipologia dei titoli sostituiti e delle procedure amministrative che caratterizzano il rilascio degli stessi

- A. Procedimenti di **durata inferiore o pari a 90 giorni** in cui sia necessario acquisire **solo l'AUA** (**art. 4 commi 4 e 7**)
- B. procedimenti di **durata superiore a 90 giorni** in cui sia necessario acquisire **solo l'AUA** (**art. 4 commi 5 e 7**)
- c. procedimenti in cui è necessario acquisire, **oltre all'AUA, ulteriori atti di assenso** o autorizzazioni (**art. 4 commi 4 e 5**)

A. PROCEDIMENTI DI DURATA INFERIORE O PARI A 90 GIORNI IN CUI SIA NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L'AUA (ART. 4 COMMI 4 e 7)

Nel caso in cui l'AUA sia l'unico atto di assenso richiesto e sostituisca i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un **termine inferiore o uguale a 90 giorni**, ogni ufficio competente trasmette, per il rispettivo endoprocedimento, l'esito dell'istruttoria (indicando criteri e modalità di installazione e gestione, prescrizioni, etc.) all'Autorità Competente, che adotta l'AUA e la trasmette al SUAP, il quale rilascia con proprio provvedimento l'Autorizzazione al gestore

La conferenza di servizi è sempre indetta dal SUAP nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del Regolamento compresi nell'autorizzazione unica ambientale

Durata della conferenza di servizi: 90 giorni

PROCEDIMENTI AUA

B. PROCEDIMENTI DI DURATA SUPERIORE A 90 GIORNI IN CUI SIA NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L'AUA (ART. 4 COMMI 5 E 7)

Nel caso in cui l'AUA sia l'unico atto di assenso richiesto e sostituisca i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al SUAP, l'Autorità competente indice ed eventualmente convoca la conferenza dei servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge 241/1990, coinvolgendo i soggetti competenti in materia ambientale e gli eventuali portatori di interessi

La richiesta di integrazioni può essere effettuata nell'ambito della conferenza dei servizi. Sulla base degli esiti della conferenza dei servizi, l'Autorità competente adotta il Provvedimento di AUA e lo trasmette al SUAP. Il SUAP provvede infine a rilasciare l'AUA al richiedente (art. 4 commi 5 e 7 del Regolamento)

Durata della conferenza di servizi: 120 giorni (150 giorni in caso di integrazioni)

PROCEDIMENTI AUA

C. PROCEDIMENTI IN CUI È NECESSARIO ACQUISIRE, OLTRE ALL'AUA, ULTERIORI ATTI DI ASSENSO O AUTORIZZAZIONI (ART. 4 COMMI 4 E 5)

Nel caso in cui, oltre all'AUA, siano richieste ulteriori autorizzazioni o atti di assenso, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza **il SUAP attiva il procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 e indice ed eventualmente convoca la conferenza di servizi**, invitando l'Autorità Competente, i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) e gli ulteriori soggetti interessati dal procedimento unico.

All'esito della conferenza dei servizi l'A.C. adotta l'AUA, raccolti i pareri degli SCA (coordinando eventualmente i soggetti competenti al rilascio dei pareri) e riportando lo svolgimento della Conferenza nel provvedimento adottato.

L'AUA confluisce così nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP, che provvede a rilasciare il provvedimento unico di all'art. 7 del d.P.R.160/2010

SILENZIO-ASSENSO APPLICATO AL PROCEDIMENTO AUA

È dibattuta la questione su quali siano, tra i titoli abilitativi compresi nell'AUA, quelli per i quali la normativa europea prescrive l'obbligo di un atto formale espresso, non essendo possibile il ricorso al silenzio-assenso

Non esistendo un elenco ufficiale delle autorizzazioni espresse previste dalla normativa dell'Unione europea, è possibile affermare:

- **SÌ** per le **Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera** (art. 269 del D.Lgs. 152/2016), imposte dalla Direttiva europea 2015/2193
- **Comunicazioni e autorizzazioni di carattere generale** (tra i titoli abilitativi ricompresi nell'AUA) **NON** sono compresi tra quelli per i quali la normativa europea prevede l'obbligo di rilasciare un'autorizzazione espressa
- **Nulla osta Impatto acustico e utilizzo di fanghi da depurazione in agricoltura**: le direttive europee (rispettivamente n. 2002/49/CE e n. 86/278/CE) **NON** sembrano prevedere una specifica forma autorizzativa

Dubbi e contrasti in materia di **scarichi delle acque reflue** (art.124 del Codice Ambiente), dal momento che la Direttiva europea 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane dispone che: art. 11- «Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 1993, lo scarico di acque reflue industriali in reti fognarie ed impianti di trattamento delle acque reflue urbane sia preventivamente subordinato a **regolamentazioni e/o ad autorizzazioni specifiche** da parte dell'autorità competente o dell'organismo abilitato»

DURATA

La durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **15 anni** a far data dal rilascio da parte del SUAP.

RILASCIO, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO

La richiesta di AUA deve essere prodotta entro i termini stabiliti dalle discipline settoriali dei titoli abilitativi in scadenza (ad es. 1 anno prima della scadenza per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue non industriali e per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera). Ciò consente, tra l'altro, di **beneficiare della possibilità di continuare l'attività anche in caso di mancata risposta da parte degli enti competenti**

In ogni caso l'AUA dovrà comprendere tutte le autorizzazioni e i titoli richiesti ai fini dell'esercizio dell'impianto. Pertanto, **alla scadenza del primo titolo il gestore, nel richiedere l'AUA, presenta la documentazione necessaria per l'istruttoria del titolo in scadenza, indicando gli altri titoli, ancora validi, di cui è in possesso.**

Al fine di non aggravare il procedimento, nei confronti sia delle imprese sia delle A.C., si ritiene possibile che, **nei casi in cui le condizioni d'esercizio o le informazioni contenute nei titoli abilitativi preesistenti non siano mutati, l'A.C. faccia riferimento alla documentazione già in possesso suo o di uno o più SCA**

RILASCIO, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO

In tal caso, **il gestore non deve presentare nuovamente la documentazione**, ma fornire i riferimenti autorizzativi vigenti e dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, l'invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base del precedente rilascio

Tuttavia, considerato che la nuova autorizzazione ha durata di 15 anni, è facoltà dell'A.C. valutare l'opportunità di effettuare una verifica dei contenuti e delle prescrizioni degli altri titoli sostituiti, al fine di prevederne, a seguito di istruttoria, un **aggiornamento**, sia sulla base della durata residuale degli stessi, sia sulla base del contesto territoriale in cui è collocato l'impianto

VOLTURA

Alcune Regioni (discipline regionali o Linee guida) propendono per l'assoggettamento al regime autorizzatorio con silenzio-assenso. Altre, a semplice comunicazione con annessa dichiarazione di invarianza di quanto assentito dal provvedimento di AUA

Il SUAP trasmette la pratica all'A.C. che adotterà, ricorrendone le condizioni, il provvedimento di voltura che sarà infine rilasciato dal SUAP

RINNOVO

La **domanda di rinnovo** dell'AUA deve essere presentata **almeno 6 mesi prima della scadenza** all'autorità competente per il tramite del SUAP, e deve essere corredata dall'apposita documentazione. È possibile fare riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'A.C. nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o le informazioni in esso contenute, siano rimaste **immutate**

Nelle more del rilascio della nuova autorizzazione *fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore*, continua ad avere efficacia l'autorizzazione esistente

Ciò vuol dire, ad esempio, che se l'istanza di rinnovo riguarda gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/2006, l'effetto di proroga dell'autorizzazione anche dopo la scadenza della medesima non potrà prodursi, in quanto tale effetto non è contemplato dalla specifica normativa di settore richiamata, cioè l'art. 124

Qualora la richiesta di rinnovo avvenga successivamente, l'AUA sarà vigente fino alla sua naturale scadenza e il procedimento si concluderà con il rilascio di un'AUA per nuovo impianto

FACOLTÀ DELL'AUTORITÀ COMPETENTE: IMPOSIZIONE DEL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, **prima della scadenza quando:**

- a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore
- b) le nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano

Modifica dell'attività

L'art. 2 del D.P.R. 59/2013 definisce le seguenti tipologie di modifiche:

- ✓ **modifica**: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione dell'impianto, che possa produrre **effetti sull'ambiente** (comma 1 lett. f)
- ✓ **modifica sostanziale**: ogni modifica sostanziale ai sensi delle normative di settore, che possa produrre **effetti negativi e significativi sull'ambiente** (comma 1 lett. g)

In caso di **modifica sostanziale**, il **gestore dell'impianto** presenta una domanda di AUA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013

L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata sia una **modifica sostanziale**, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, **ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e **la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione**

Nel caso in cui l'A.C. non si esprima entro 60 giorni dalla comunicazione, si può procedere all'esecuzione della modifica (salvo il caso di modifica sostanziale)

L'A.C. provvede, ove necessario, ad **aggiornare l'autorizzazione** in atto e tale aggiornamento **non incide sulla durata dell'autorizzazione**

Diffida, revoca e annullamento

Come la voltura, anche la diffida, la revoca e l'annullamento non sono disciplinati dal D.P.R. 59/2013

Diverse prassi regionali:

- la maggioranza delle Regioni sostiene, sul presupposto che il D.P.R. 59/2013 è norma di carattere procedimentale e non sostanziale e quindi non determina un reale trasferimento di competenze, che i controlli, le diffide e le sanzioni debbano essere espletati dagli stessi soggetti che già lo facevano prima della nuova disciplina AUA (la nozione di «Autorità competente» prevista dal D.Lgs. 152/2006 è diversa da quella del D.P.R. 59/2013)
- alcune Regioni ritengono che, come l'A.C. è competente all'adozione dell'AUA, così ha la competenza all'effettuazione delle attività di cui sopra, in particolare diffide e sanzioni

Diffida, revoca e annullamento

È possibile, ferme restando prassi applicative diverse consolidatesi a livello territoriale, fare riferimento ai **principi generali del diritto amministrativo**:

- il procedimento finalizzato alla revoca o all'annullamento dell'AUA va **previamente comunicato**, salvi i casi previsti dalla legge;
- **in esito** al procedimento di revoca o annullamento, il provvedimento viene **rispettivamente adottato dall'autorità competente e rilasciato dal SUAP**, in base al principio del *contrarius actus*, notificato al gestore e comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale (cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. III, n. 2743 del 24 maggio 2017);
- laddove **possibile, l'autorità competente non procede alla revoca o all'annullamento dell'AUA ma solo alla sua modifica**, stralciando da essa il parere/autorizzazione «settoriale» (es. linee guida Regioni Friuli Venezia Giulia e Basilicata)